



# Ministero della Salute

Ex DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
Ufficio 6 – Igiene delle tecnologie alimentari  
Viale G. Ribotta 5 – 00144 Roma

N. ....

Risposta al Foglio del.....

N. ....

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province  
Autonome  
Loro sedi

Ai Posti di controllo frontalieri PCF  
Loro sedi

E, p.c.

Al Centro di Referenza Nazionale per la ricerca degli  
OGM

[crogm@izslt.it](mailto:crogm@izslt.it)  
[izslt@legalmail.it](mailto:izslt@legalmail.it)

All'Istituto Superiore di Sanità  
[protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it)

Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute  
[carabinieri@pec.carabinieri.it](mailto:carabinieri@pec.carabinieri.it)

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica  
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e  
Mare  
[PNM@pec.mite.gov.it](mailto:PNM@pec.mite.gov.it)

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare  
e delle foreste  
Direzione Generale dello sviluppo rurale  
[aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it)

DGSAF Uffici 7 e 8

DGISAN Ufficio 8

**OGGETTO: Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti - anni 2023-2027. Entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2782.**

In relazione al Piano nazionale in oggetto, trasmesso a codeste Regioni e P.A. dalla scrivente Direzione generale con nota del 17.2.2023 prot. 5689, sono pervenute richieste di chiarimento da alcune Regioni riguardanti l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/2782 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti e che abroga il Regolamento (CE) 401/2006.

Al riguardo nell'**Allegato 4** al Piano sono riportate dettagliate indicazioni, fornite dall'Istituto Superiore di Sanità, sulle modalità di campionamento da seguire nel corso dei controlli che devono essere aggiornate in virtù dell'emanazione del Regolamento (UE) 2023/2782.

Fermo restando che nel testo del Piano nazionale in vigore, compresi gli allegati, ogni riferimento al regolamento (CE) 401/2006 deve intendersi sostituito con quello al regolamento (UE) 2782/2023, l'ISS ha redatto, su richiesta della scrivente Direzione generale, una tavola di concordanza tra i due Regolamenti ai fini dell'applicazione puntuale dei metodi di campionamento nel corso dei controlli ufficiali.

Si allega, pertanto, il documento contenente la suindicata tavola di concordanza da considerarsi come emendamento all'allegato 4 al Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti - anni 2023-2027.

Si ringrazia per la collaborazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Ugo Della Marta**



DIPARTIMENTO  
**SICUREZZA ALIMENTARE, NUTRIZIONE  
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA**

MINISTERO DELLA SALUTE

D.G.I.S.A.N. - UFF. 6

Viale Giorgio Ribotta n. 5

00144 ROMA

c.a. Dr.ssa Monica Capasso

**OGGETTO: Tavola di concordanza Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 e Regolamento (CE) 401/2006**

Sulla base dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione del 14 dicembre 2023 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti e che abroga il Regolamento (CE) n. 401/2006, si conformano le parti del *Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti (2023-2027)*. In particolare, il nuovo Regolamento ha esteso le prescrizioni date per le partite di peso inferiore alle 50 tonnellate alle partite di peso inferiore o uguale alle 100 tonnellate. È stata inoltre aggiunta l'informazione del peso del campione globale per semi oleosi o chicchi di cereali con particelle di piccole dimensioni. Pertanto si allega una Tavola di concordanza con le parti del Piano che menzionano il Regolamento (CE) 401/2006 e s.m.i che devono intendersi modificate ai sensi dell'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2782. Inoltre si riportano nella stessa Tavola le variazioni delle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 4 al Piano per allinearle alle nuove indicazioni.



## Tavola di concordanza

	<b>Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti (2023-2027) Allegato 4</b>	<b>Modifiche del piano per l'inserimento del Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2782</b>
Pag 30	<b>Definizioni</b> «partita»: quantitativo identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola volta, per il quale è accertata dall'addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'imballatore, lo speditore o la marcatura;  «sottopartita»: porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento; ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile;	<b>Definizioni</b> «partita»: quantitativo identificabile di un prodotto alimentare, oggetto di un'unica consegna e per il quale l'autorità competente accerta la presenza di caratteristiche comuni quali l'origine, la varietà, il tipo di confezione, il confezionatore, lo speditore o la marcatura;  «sottopartita»: porzione fisicamente separata e identificabile di una grande partita definita per applicare il metodo di campionamento;
Pag 31	il <b>Regolamento CE/401/2006</b> , relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari ed il successivo Regolamento (UE) N. 519/2014 che lo integra per quanto riguarda i metodi di campionamento per le grandi partite di cereali. Inoltre il Regolamento (UE) N. 519/2014 introduce nell'allegato 1 i metodi di campionamento per partite molto grandi immagazzinate o trasportate con modalità che non permettono il prelievo di campioni da tutta la partita.	<b>Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2782 del 14 dicembre 2023</b> relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti e che abroga il Regolamento (CE) n. 401/2006.
Pag 31	Pertanto, per grandi partite o lotti, le dimensioni del campione globale ed il numero dei campioni incrementali vengono definiti in base al <b>Regolamento CE/401/2006</b> e successivi emendamenti.	Pertanto, per grandi partite o lotti, le dimensioni del campione globale ed il numero dei campioni incrementali vengono definiti in base al <b>Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2782</b> .

<p>Pag 32</p>	<p>CAMPIONAMENTO DI PARTITE SUPERIORI A 50 TONNELLATE          Per partite/lotti superiori a 50t si procede come indicato nel <b>Regolamento CE/401/2006</b> (Allegato 1 punto B. metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati).          Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi, le dimensioni del campione globale ed il numero dei campioni elementari sono riportati nella tabella 1.</p> <p style="text-align: center;">TABELLA 1 Prodotti sfusi o confezionati, partite/lotti ≥ 50t</p> <table border="1" data-bbox="405 592 1151 863"> <thead> <tr> <th>Dimensione Partita/ Lotto (t)</th> <th>Peso o numero delle sottopartite</th> <th>Numero di campioni elementari/confezioni</th> <th>Peso del campione globale (kg)</th> <th>Rif.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 1500</td> <td>500 t</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>Regolamento CE/401/2006</td> </tr> <tr> <td>&gt; 300 e &lt; 1500</td> <td>3 sottopartite</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>Regolamento UE/519/2014</td> </tr> <tr> <td>≥ 50 e ≤ 300</td> <td>100 t</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>Regolamento UE/519/2014</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensione Partita/ Lotto (t)	Peso o numero delle sottopartite	Numero di campioni elementari/confezioni	Peso del campione globale (kg)	Rif.	≥ 1500	500 t	100	10	Regolamento CE/401/2006	> 300 e < 1500	3 sottopartite	100	10	Regolamento UE/519/2014	≥ 50 e ≤ 300	100 t	100	10	Regolamento UE/519/2014	<p>CAMPIONAMENTO DI PARTITE SUPERIORI A 100 TONNELLATE          Per partite/lotti superiori o uguali a 100 t si procede come indicato nel <b>Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2782</b>, PARTE II. METODI DI CAMPIONAMENTO parte A. Cereali, semi oleosi diversi dalle arachidi, prodotti a base di cereali e prodotti a base di semi oleosi diversi dai prodotti a base di arachidi. Tabella 1</p> <p style="text-align: center;">Tabella 1</p> <p style="text-align: center;">Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita</p> <table border="1" data-bbox="1263 671 1883 986"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th> <th>Peso della partita (in tonnellate)</th> <th>Peso o numero delle sottopartite</th> <th>N. di campioni elementari</th> <th>Peso del campione globale (in kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Cereali, semi oleosi diversi dalle arachidi, prodotti a base di cereali e prodotti a base di semi oleosi diversi dai prodotti a base di arachidi</td> <td>&gt; 300 e &lt; 1 500</td> <td>3 sottopartite</td> <td>100</td> <td>10 2,5 per semi oleosi o chicchi di cereali con particelle di piccole dimensioni</td> </tr> <tr> <td>≥ 100 e ≤ 300</td> <td>100 tonnellate</td> <td>100</td> <td>10 2,5 per semi oleosi o chicchi di cereali con particelle di piccole dimensioni</td> </tr> <tr> <td></td> <td>&lt; 100</td> <td>—</td> <td>3-100 (*)</td> <td>1-10 0,25 - 2,5 per semi oleosi o chicchi di cereali con particelle di piccole dimensioni</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) In funzione del peso della partita — cfr. punto A.4, tabella 2.</p>	Prodotto	Peso della partita (in tonnellate)	Peso o numero delle sottopartite	N. di campioni elementari	Peso del campione globale (in kg)	Cereali, semi oleosi diversi dalle arachidi, prodotti a base di cereali e prodotti a base di semi oleosi diversi dai prodotti a base di arachidi	> 300 e < 1 500	3 sottopartite	100	10 2,5 per semi oleosi o chicchi di cereali con particelle di piccole dimensioni	≥ 100 e ≤ 300	100 tonnellate	100	10 2,5 per semi oleosi o chicchi di cereali con particelle di piccole dimensioni		< 100	—	3-100 (*)	1-10 0,25 - 2,5 per semi oleosi o chicchi di cereali con particelle di piccole dimensioni
Dimensione Partita/ Lotto (t)	Peso o numero delle sottopartite	Numero di campioni elementari/confezioni	Peso del campione globale (kg)	Rif.																																					
≥ 1500	500 t	100	10	Regolamento CE/401/2006																																					
> 300 e < 1500	3 sottopartite	100	10	Regolamento UE/519/2014																																					
≥ 50 e ≤ 300	100 t	100	10	Regolamento UE/519/2014																																					
Prodotto	Peso della partita (in tonnellate)	Peso o numero delle sottopartite	N. di campioni elementari	Peso del campione globale (in kg)																																					
Cereali, semi oleosi diversi dalle arachidi, prodotti a base di cereali e prodotti a base di semi oleosi diversi dai prodotti a base di arachidi	> 300 e < 1 500	3 sottopartite	100	10 2,5 per semi oleosi o chicchi di cereali con particelle di piccole dimensioni																																					
	≥ 100 e ≤ 300	100 tonnellate	100	10 2,5 per semi oleosi o chicchi di cereali con particelle di piccole dimensioni																																					
	< 100	—	3-100 (*)	1-10 0,25 - 2,5 per semi oleosi o chicchi di cereali con particelle di piccole dimensioni																																					
<p>Pag 32</p>	<p>Se le partite non possono essere separate fisicamente in sottopartite si applica la procedura descritta nella Nota ISS n. 9967/CNRA/AI22. del 21.3.2006, che è stata recepita dal Regolamento (UE) N. 519/2014 in base alla quale il numero dei CE e di conseguenza il peso del CG si calcola secondo l'equazione: CE = 100+ √peso della partita/lotto in t</p>	<p>Se le partite non possono essere separate fisicamente in sottopartite si applica la procedura descritta alla parte <i>N. METODO DI CAMPIONAMENTO PER PARTITE MOLTO GRANDI O PARTITE IMMAGAZZINATE O TRASPORTATE CON MODALITÀ CHE NON PERMETTONO IL PRELIEVO DI CAMPIONI DA TUTTA LA PARTITA</i> in base alla quale il numero dei CE e di conseguenza il peso del CG si calcola</p>																																							



		secondo l'equazione: $CE = 100 + \sqrt{\text{peso della partita/lotto in t}}$
Pag 33	<p>Inoltre nel caso in cui le operazioni di prelevamento risultino molto lunghe e complesse come ad esempio nel corso di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• prelevamento durante la fase di scarico di stive di navi di grandi dimensioni (caso a);</li><li>• prelevamento di partite per cui la ditta può riscontrare danni economici molto rilevanti e quindi insostenibili (caso b);</li></ul> <p>si può ricorrere alle procedure descritte nel Regolamento (UE) N. 519/2014 che introduce la possibilità di campionare solo il 10% della partita. Il CG così ottenuto e la relativa valutazione della conformità, vengono considerati rappresentativi dell'intera partita. Nel caso in cui l'operatore ritenga di contestare la metodologia seguita, può chiedere il campionamento dell'intera partita a sue spese.</p>	<p>Inoltre nel caso in cui le operazioni di prelevamento risultino molto lunghe e complesse come ad esempio nel corso di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• prelevamento durante la fase di scarico di stive di navi di grandi dimensioni (caso a);</li><li>• prelevamento di partite per cui la ditta può riscontrare danni economici molto rilevanti e quindi insostenibili (caso b);</li></ul> <p>si può ricorrere alle procedure descritte nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2782 che introduce il campionamento di una porzione della partita a condizione che la quantità della porzione campionata equivalga almeno al 10 % della partita oggetto di campionamento. Se una porzione di una partita di alimenti appartenente alla medesima classe o descrizione è stata sottoposta a campionamento e giudicata non conforme alle prescrizioni dell'Unione, si presume che nemmeno l'intera partita lo sia, salvo che un'ulteriore valutazione dettagliata dimostri l'assenza di prove indicanti la non conformità del resto della partita. In caso di applicazione di una procedura di campionamento di cui alla presente parte N, l'operatore del settore alimentare o il suo rappresentante devono</p>

		<p>essere informati della procedura di campionamento. Qualora l'operatore o il suo rappresentante contestino la procedura di campionamento, essi devono consentire all'autorità competente di eseguire prelievi di campioni dall'intera partita a proprie spese.</p>																																																								
<p>Pag 34</p>	<p>CAMPIONAMENTO DI PARTITE/LOTTI INFERIORI A 50 TONNELLATE Per i prodotti sfusi o commercializzati in imballaggi, sacchi o confezioni singole è possibile applicare il <b>Regolamento CE/401/2006</b> (Allegato 1 punto B. metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati - partite inferiori a 50 t).</p> <p style="text-align: center;">TABELLA 2. Prodotti sfusi o confezionati, partite/loti ≤ 50 t (Regolamento CE/401/2006)</p> <table border="1" data-bbox="405 842 1196 1161"> <thead> <tr> <th>Peso della Partita/Lotto</th> <th>Numero di campioni elementari/ confezioni</th> <th>Peso del campione globale (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 50 kg</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>&gt; 50 e &lt; 500 kg</td> <td>5</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>&gt; 500 e &lt; 1000 kg</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>&gt; 1 e &lt; 3 t</td> <td>20</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>&gt; 3 e &lt; 10 t</td> <td>40</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>&gt; 10 e &lt; 20 t</td> <td>60</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>&gt; 20 e &lt; 50 t</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Peso della Partita/Lotto	Numero di campioni elementari/ confezioni	Peso del campione globale (kg)	≤ 50 kg	3	1	> 50 e < 500 kg	5	1	> 500 e < 1000 kg	10	1	> 1 e < 3 t	20	2	> 3 e < 10 t	40	4	> 10 e < 20 t	60	6	> 20 e < 50 t	100	10	<p>CAMPIONAMENTO DI PARTITE/LOTTI INFERIORI A 50 TONNELLATE Per i prodotti sfusi o commercializzati in imballaggi, sacchi o confezioni singole è possibile applicare il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2782 (Allegato 1 parte II, punto A4. Metodo di campionamento per i cereali, i semi oleosi diversi dalle arachidi, i prodotti a base di cereali e i prodotti a base di semi oleosi diversi dai prodotti a base di arachidi (partite &lt; 50 tonnellate)</p> <p style="text-align: center;">Tabella 2</p> <p style="text-align: center;">Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di cereali, semi oleosi diversi dalle arachidi, prodotti a base di cereali e prodotti a base di semi oleosi diversi dai prodotti a base di arachidi</p> <table border="1" data-bbox="1272 995 1823 1235"> <thead> <tr> <th>Peso della partita (in tonnellate)</th> <th>Numero di campioni elementari</th> <th>Peso del campione globale (in kg) (*)</th> <th>Peso del campione globale (in kg) (*) per semi oleosi o chicchi di cereali con particelle di piccole dimensioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 0,05</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>&gt; 0,05-≤ 0,5</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>&gt; 0,5-≤ 1</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>&gt; 1-≤ 3</td> <td>20</td> <td>2</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>&gt; 3-≤ 10</td> <td>40</td> <td>4</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>&gt; 10-≤ 20</td> <td>60</td> <td>6</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>&gt; 20-≤ 100</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>2,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) In caso di controllo della presenza di sclerosi della <i>Claviceps</i> spp. il peso del campione globale è di almeno 1 kg.</p>	Peso della partita (in tonnellate)	Numero di campioni elementari	Peso del campione globale (in kg) (*)	Peso del campione globale (in kg) (*) per semi oleosi o chicchi di cereali con particelle di piccole dimensioni	≤ 0,05	3	1	0,25	> 0,05-≤ 0,5	5	1	0,25	> 0,5-≤ 1	10	1	0,25	> 1-≤ 3	20	2	0,5	> 3-≤ 10	40	4	1,0	> 10-≤ 20	60	6	1,5	> 20-≤ 100	100	10	2,5
Peso della Partita/Lotto	Numero di campioni elementari/ confezioni	Peso del campione globale (kg)																																																								
≤ 50 kg	3	1																																																								
> 50 e < 500 kg	5	1																																																								
> 500 e < 1000 kg	10	1																																																								
> 1 e < 3 t	20	2																																																								
> 3 e < 10 t	40	4																																																								
> 10 e < 20 t	60	6																																																								
> 20 e < 50 t	100	10																																																								
Peso della partita (in tonnellate)	Numero di campioni elementari	Peso del campione globale (in kg) (*)	Peso del campione globale (in kg) (*) per semi oleosi o chicchi di cereali con particelle di piccole dimensioni																																																							
≤ 0,05	3	1	0,25																																																							
> 0,05-≤ 0,5	5	1	0,25																																																							
> 0,5-≤ 1	10	1	0,25																																																							
> 1-≤ 3	20	2	0,5																																																							
> 3-≤ 10	40	4	1,0																																																							
> 10-≤ 20	60	6	1,5																																																							
> 20-≤ 100	100	10	2,5																																																							



DIPARTIMENTO  
**SICUREZZA ALIMENTARE, NUTRIZIONE  
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA**

Pag 37	Anche nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, in cui la distribuzione OGM nel campione non è omogenea (allegato 3), il campionamento viene effettuato come indicato nel Regolamento CE/401/2006	Anche nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, in cui la distribuzione OGM nel campione non è omogenea (allegato 3), il campionamento viene effettuato come indicato nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2782 (A1. A5.)
Pag 39 Pag 40	Tabella riepilogativa 1, prodotti sfusi, e Tabella riepilogativa 2, prodotti confezionati, il riferimento al Regolamento CE/401/2006	è sostituito con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2782

Le referenti esperte

Dott.ssa Barbara De Santis [barbara.desantis@iss.it](mailto:barbara.desantis@iss.it)

Dott.ssa Marzia De Giacomo [marzia.degiacomo@iss.it](mailto:marzia.degiacomo@iss.it)



# Ministero della Salute

Ex DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
Ufficio 6 – Igiene delle tecnologie alimentari  
Viale G. Ribotta 5 – 00144 Roma

N. ....

Risposta al Foglio del.....

N. ....

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province  
Autonome  
Loro sedi

Ai Posti di controllo frontalieri PCF  
Loro sedi

E, p.c.

Al Centro di Referenza Nazionale per la ricerca degli  
OGM

[crogm@izslt.it](mailto:crogm@izslt.it)

[izslt@legalmail.it](mailto:izslt@legalmail.it)

All'Istituto Superiore di Sanità  
[protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it)

Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute  
[carabinieri@pec.carabinieri.it](mailto:carabinieri@pec.carabinieri.it)

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica  
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e  
Mare  
[PNM@pec.mite.gov.it](mailto:PNM@pec.mite.gov.it)

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare  
e delle foreste  
Direzione Generale dello sviluppo rurale  
[aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it)

DGSAF Uffici 7 e 8

DGISAN Ufficio 8

**OGGETTO: Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti - anni 2023-2027. Entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2782.**

In relazione al Piano nazionale in oggetto, trasmesso a codeste Regioni e P.A. dalla scrivente Direzione generale con nota del 17.2.2023 prot. 5689, sono pervenute richieste di chiarimento da alcune Regioni riguardanti l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/2782 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti e che abroga il Regolamento (CE) 401/2006.

Al riguardo nell'**Allegato 4** al Piano sono riportate dettagliate indicazioni, fornite dall'Istituto Superiore di Sanità, sulle modalità di campionamento da seguire nel corso dei controlli che devono essere aggiornate in virtù dell'emanazione del Regolamento (UE) 2023/2782.

Fermo restando che nel testo del Piano nazionale in vigore, compresi gli allegati, ogni riferimento al regolamento (CE) 401/2006 deve intendersi sostituito con quello al regolamento (UE) 2782/2023, l'ISS ha redatto, su richiesta della scrivente Direzione generale, una tavola di concordanza tra i due Regolamenti ai fini dell'applicazione puntuale dei metodi di campionamento nel corso dei controlli ufficiali.

Si allega, pertanto, il documento contenente la suindicata tavola di concordanza da considerarsi come emendamento all'allegato 4 al Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti - anni 2023-2027.

Si ringrazia per la collaborazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Ugo Della Marta**